

CRITERI NON AMMISSIONE – SOSPENSIONE GIUDIZIO

- Presenza di 4 insufficienze gravi o 5 mediocrità;
- Presenza di 4 insufficienze, di cui una grave;
- Sarà sospeso il giudizio per gli studenti che avranno riportato insufficienze in sole 3 discipline;
- Frequenza inferiore a tre quarti dell'orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, art. 14 co.7);
- Voto di condotta inferiore ai sei decimi (DPR 122/2009).

Sarà invece sospeso il giudizio per gli studenti che avranno riportato insufficienze in sole 3 Discipline, delle quali massimo 2 con insufficienze gravi.

CRITERI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO, MODALITÀ DI RECUPERO DI CARENZE E DEBITI FORMATIVI

CRITERI DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO, MODALITÀ DI RECUPERO DI CARENZE E DEBITI FORMATIVI

1. L'ammissione dell'allievo alla classe successiva, in presenza di debito formativo con conseguente sospensione del giudizio e suo rinvio allo scrutinio finale di settembre, è subordinata alla possibilità da parte dello stesso allievo di raggiungere gli obiettivi didattici non conseguiti nel corso dell'anno.
2. Il debito formativo si costituisce nel corso dello scrutinio finale in presenza di una o più insufficienze, per il recupero delle quali il Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio, in considerazione di:
 - Entità e diffusione delle carenze;
 - Reale capacità di recupero dell'alunno;
 - Volontà di approfondire impegno in vista del risultato da conseguire.
3. Il numero massimo dei debiti assegnabili è pari a tre.
4. Per quanto concerne le modalità di recupero dei debiti formativi, si decide di prevedere: una prova scritta ed eventualmente una orale, qualora lo scritto fosse insufficiente.